

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 20 dicembre 2023

**D.g.r. 4 dicembre 2023- n. XII/1483**

**Recepimento accordo 6 dicembre 2017, n. 213/CSR - Integrazioni all'accordo 29 ottobre 2009 rep. Atti 181/CSR, concernente il sistema dei controlli ex art. 65 Reg. (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; recepimento accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. B) del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2018, tra il governo, le regioni e le province autonome di trento e bolzano sul documento «Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici». Rep. atti n. 55/CSR del 28 aprile 2022 e istituzione del tavolo sicurezza chimica**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia Europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti;

Richiamate le discipline sanzionatorie specifiche per i prodotti chimici oggetto del controllo, della formazione e dell'informazione:

- il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche»;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006»;
- il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del Regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il Regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari»;
- il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 «Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici»;
- il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;
- il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 266 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», con il quale viene ridefinito il Livello della Prevenzione, modificando la denominazione da

«Assistenza Sanitaria Collettiva» a «Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica», ed in particolare l'Allegato I «Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica» che stabilisce che il livello della «Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica» include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita, nonché l'Area di Intervento B «Tutela della Salute e della Sicurezza degli Ambienti Aperti e Confinati», che include, tra l'altro, il Programma/Attività n. B13, la «Tutela della Salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH- CLP)», le cui componenti sono la Valutazione delle condizioni di sicurezza nella produzione, nel commercio e nell'impiego di sostanze, miscele ed articoli e l'Attività di informazione ai cittadini ed ai lavoratori, mentre tra le prestazioni rientrano l'Attività di controllo e la Comunicazione alla popolazione e alle Istituzioni in merito alle ricadute sulla salute;

Visti:

- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH);
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP);
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante «Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi». Rep. Atti 181/CSR;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici». Rep. Atti n. 55/CSR del 28 aprile 2022;

Vista la legge regionale 14 novembre 2023 - n. 4 «Legge di revisione normativa ordinamentale 2023» che all'articolo 13 (Modifiche agli articoli 56 e 57 della l.r. 33/2009) individua:

- la struttura regionale competente in materia di prevenzione quale autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica, con funzioni di raccordo con l'autorità competente nazionale per l'attuazione dei controlli ufficiali in tale ambito;
- le ATS quali autorità uniche territoriali di controllo per la sicurezza chimica alle quali compete il controllo ufficiale;

Richiamate:

- la d.g.r. 6 aprile 2011 n. IX/1534 Recepimento dell'accordo del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del parlamento europeo e del consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- la d.g.r. 28 gennaio 2016 n. X/4761 Rete dei laboratori di prevenzione - catalogo generale e tariffario delle prestazioni analitiche offerte - aggiornamento della d.g.r. n. X/1103

del 20 dicembre 2013 e recepimento dell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome concernente il «Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato a, paragrafo 10, dell'accordo stato - regioni del 29 ottobre 2009, nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)»

Ritenuto di dover procedere al recepimento dei sopra citati Accordi:

- Repertorio n. 213/CSR del 6 dicembre 2017, concernente le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato e sul relativo uso;
- Repertorio n. 55/CSR del 28 aprile 2022 sul documento «Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici»;

al fine di consentire operatività e uniformità di applicazione sul territorio regionale in attuazione di quanto in essi previsto;

Ritenuto di confermare, in esecuzione alla legge regionale 14 novembre 2023 - n.4 e agli Accordi del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 213/CSR) e del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 55/CSR) le medesime Autorità di cui sopra per le attività di controllo ufficiale per:

- i biocidi immessi sul mercato e sul relativo uso (Regolamento (UE) n. 528/2012);
- il mercato dei prodotti cosmetici (Regolamento (CE) n. 1223/2009);

Richiamati a supporto di quanto sopra i seguenti documenti di programmazione regionale:

- d.c.r. 15 febbraio 2022 n. XI/2395 di approvazione Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021;
- d.g.r. 11 aprile 2022 n. XI/6278 di approvazione delle Linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendali Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto Pubblico della Regione Lombardia e della Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);
- d.g.r. 2 agosto 2022 n. XI/6869 di approvazione del Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d.g.r. 30 luglio 2022 n. XI/6608 di individuazione delle U.O. a Valenza Regionale;
- d.g.r. 19 settembre 2022 n. XI / 6990 di proposta progettuale per il governo degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA

Dato atto che, riguardo alla individuazione dei laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo connesse ai Regolamenti citati, si conferma quanto disciplinato dalla d.g.r. 28 gennaio 2016 n. X/4761, tenuto conto che risulta in corso un progetto di riorganizzazione nell'ambito del rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA;

Valutato inoltre, nel solco del modello organizzativo nato con il Piano Regionale 2014-2019, confermato nell'articolazione organizzativa dal Piano Regionale della Prevenzione, ovvero dal MO5 «Ambiente Clima e Salute» del PRP, di confermare l'individuazione di Tavoli Tecnici funzionali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di controllo trasversale agli ambienti di vita e lavoro e sui prodotti immessi sul mercato attraverso un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato verso una visione ONE HEALTH, segnatamente nell'ambito della realizzazione degli interventi per la sicurezza chimica:

- Tavolo tecnico Sicurezza chimica articolato in:
  - Sottogruppo Tecnico Vigilanza e Controllo
  - Sottogruppo Tecnico Biocidi
  - Sottogruppo Tecnico Cosmetici
  - Sottogruppo Tecnico Detergenti
  - Sottogruppo Tecnico Fitosanitari
  - Sottogruppo Tecnico trasversale con ARPA e formazione

Visti:

- la l.r. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Precisato, altresì, che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante «Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'art. 65 del Regolamento (UE)n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi» (allegato 1) conservato agli atti d'ufficio UO Prevenzione; e l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici» con Repertorio n. 55/CSR, allegato 2) conservato agli atti d'ufficio UO Prevenzione;

2. di confermare quanto disciplinato dalla d.g.r. 28 gennaio 2016 n. X/4761 per l'individuazione dei laboratori analitici che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo connesse ai Regolamenti citati, tenuto conto che risulta in corso un progetto di riorganizzazione nell'ambito del rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA;

3. di approvare l'istituzione del Tavolo Tecnico Sicurezza chimica funzionale alla realizzazione degli obiettivi dei Programmi Predefiniti del Piano Regionale della Prevenzione ovvero del MO5 «Ambiente Clima e Salute» articolato nei seguenti sottogruppi:

- Sottogruppo Tecnico Vigilanza e Controllo
- Sottogruppo Tecnico Biocidi
- Sottogruppo Tecnico Cosmetici
- Sottogruppo Tecnico Detergenti
- Sottogruppo Tecnico Fitosanitari
- Sottogruppo Tecnico trasversale con ARPA e formazione

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale,

5. di comunicare al Ministero della Salute, quale Autorità Competente Nazionale, il presente atto e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Welfare.

Il segretario: Riccardo Perini